



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Istituto d'Istruzione Superiore Professionale "ROSARIO LIVATINO"

00036 Palestrina (Rm) – C.F. 93008740586 - Codice Univoco YTQSVI

email: rmis00400b@pec.istruzione.it- rmis00400b@istruzione.it

www.professionalepalestrina.edu.it

Tel 0699180189

Alla cortese attenzione di tutto il Personale Docente e ATA

Tutti i plessi

DSGA

Sito web

Oggetto: Comunicazione nominativo RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, anno scolastico 2022/2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

COMUNICA

che le RSU in servizio presso questa Istituzione Scolastica hanno designato, al loro interno, **l'Assistente tecnico sig. Matteo Lucesole** come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), cui spetta la formazione o l'aggiornamento¹ periodico come stabilito in fase di contrattazione collettiva nazionale.

Si ricorda che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Si riportano in allegato:

- L'art. 47 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 relativo al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- L'art.50 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 relativo alle attribuzioni del RLS;
- Gli obiettivi operativi affidati al RLS per il corrente anno scolastico, di cui sarà richiesta verifica periodica e finale durante le riunioni di staff. Tale documentazione dovrà essere presentata **entro il 15 giugno 2023** agli atti della scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Annamaria Conti

Firma autografa sostituita a mezzo

Stampa ai sensi dell'art.3 c.2. del Dlgs 39/1993

¹ La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Art. 47. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit  di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unit  produttive,   eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unit  produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure   individuato per pi  aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unit  produttive con pi  di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante   eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalit  di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonch  il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit  di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2   il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit  produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit  produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit  produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti   aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi  rappresentative sul piano nazionale.

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- 1) Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
- 3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 4) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
- 5) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
- 6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
- 7) L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA**Obiettivi operativi**

- Aggiornamento formazione di ruolo previsto dalla normativa vigente;
- Attivazione di rapporti proficui e collaborativi con il DS e il RSPP e rendicontazione al personale docente e ATA iniziative promosse per la salute dei lavoratori;
- Programmazione e controllo azioni da attivare e tempi da rispettare per l'aggiornamento del DVR, contatti ad hoc con il RSPP di scuola, diffusione al personale docente e ATA dei dati significativi aggiornati;
- Controllo periodico della documentazione degli impianti e calendarizzazione delle scadenze revisioni da attivare, in collaborazione con l'RSPP;
- Controllo e corretto posizionamento/revisione dati planimetrie nei plessi;
- Controllo dati inseriti nell'organigramma per la sicurezza relativo alla "sicurezza" (D.lgs 81/2008) per ciascun plesso (*chi fa che cosa*: DS, RSPP, SPP, preposti, RLS, addetti alle emergenze, etc) elaborato dall'RSPP;
- Collaborazione con il DS per programmazione, promozione interventi di informazione/formazione previsti dal D.lgs 81/2008: completamento squadra addetti alle emergenze nei plessi, preposti, formazione/informazione ai lavoratori, esami di idoneità tecnica presso i vigili del fuoco, etc.
- Verifica applicazione D.lgs 81/2008 anche in rapporto a richieste dei lavoratori: acquisto DPI e DPC, segnaletiche, segnaletiche di emergenza, schede informative materiale di pulizia, arredi ergonomici (in collaborazione con il DSGA);
- Compilazione registro RLS circa interventi/controlli/richieste effettuate per i compiti connessi alla funzione svolta;
- Stesura dei verbali delle riunioni periodiche realizzate con il DS e il RSPP.